



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 di "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza";

VISTO l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante le "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti";

VISTO il decreto del presidente della repubblica 24 settembre 1997, n. 367, recante il "Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro";

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO, in particolare l'art. 7, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha previsto tra l'altro la soppressione di IPSEMA ed il trasferimento delle relative funzioni all'INAIL;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante le "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" ed, in particolare, i commi da 241 a 246 dell'art. 1 della citata norma, concernenti la costituzione del Fondo per le vittime dell'amianto;

VISTO il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 gennaio 2011, n. 30 recante "Regolamento concernente il Fondo per le vittime dell'amianto ai sensi dell'articolo 1, commi 241-246, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

VISTO che, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto interministeriale 12 gennaio 2011, n. 30 "la misura dell'addizionale da applicare negli anni successivi al 2010 può essere variata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su determinazione del Presidente dell'INAIL, da emanarsi entro il 30 novembre di ogni anno sulla base delle somme effettivamente accertate per effetto dell'applicazione delle aliquote di cui al comma 5 e delle previsioni di crescita della platea dei beneficiari di competenza dell'INAIL e del soppresso IPSEMA. Con il medesimo decreto possono essere variati i criteri di individuazione di cui ai commi 2, 3 e 4";

VISTA la relazione tecnica della Consulenza Statistico Attuariale dell'INAIL del 29 settembre 2014, con cui è stato determinato l'aumento dell'aliquota dell'addizionale a decorrere dall'anno 2014 quale condizione per l'assolvimento dell'onere di finanziamento in capo alle imprese previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto interministeriale 12 gennaio 2011, n. 30;



VISTO il parere consultivo favorevole espresso, in data 21 ottobre 2014, in merito alla determinazione della nuova aliquota dell'addizionale a decorrere dall'anno 2014, dal Comitato Amministratore del Fondo per le vittime dell'amianto;

VISTA la relazione del Direttore Generale dell'INAIL del 29 ottobre 2014;

VISTA la determina del Presidente dell'INAIL n. 328 del 3 novembre 2014, concernente "Fondo per le vittime dell'amianto. Variazione della misura dell'addizionale a decorrere dall'anno 2014. Art. 3, comma 6, del Decreto Interministeriale del 12 gennaio 2011, n. 30";

VISTO il parere reso, con nota prot. n. 87244 del 7 novembre 2014, dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

DECRETA

Art. 1.

L'addizionale sui premi versati dalle imprese per il finanziamento del Fondo per le vittime dell'amianto, a decorrere dall'anno 2014, è fissata nella misura del 1,33% per le voci di lavorazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del Decreto Interministeriale 12 gennaio 2011, n. 30 e nella misura dello 0,02% per le lavorazioni di cui all'articolo 3, comma 4 del citato Decreto Interministeriale 12 gennaio 2011.

Art.2.

La misura dell'addizionale di cui all'articolo 1 è confermata per gli anni successivi al 2014, salvo che le verifiche annuali effettuate dall'INAIL non rilevino la necessità di apportare idonee variazioni al fine di raggiungere l'onere annuo di finanziamento previsto dall'articolo 3 del Decreto Interministeriale 12 gennaio 2011, n. 30.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione pubblicità legale.

19 GEN. 2015

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE



IL MINISTRO DEL LAVORO
E
DELLE POLITICHE SOCIALI

